



COMUNE DI ARMENO

VARIANTE STRUTTURALE N.3

art.17 comma 4 L.R. 56/77 s.m.i.

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE

approvato con D.G.R. n.69-5520 del 22-04-1991

e successiva

VARIANTE GENERALE COMUNALE

approvata con D.G.R. n. 59-13883 del 18-11-1996

titolo elaborato:

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o dalle opere pubbliche di particolare importanza

fase:

PROPOSTA TECNICA PROGETTO PRELIMINARE

comma 1, art. 15, L.R. 56/77 s.m.i.

data:

gennaio 2018

consulenza geologica:



consulenza valutazione ambientale:

ZANETTA dott. arch. Elisa Lucia
Via Domenico Savio n. 34
28021 BORGOMANERO

Proposta Tecnica Progetto Preliminare

D.C.C. n. 4 del 29.01.2018

Pubblicazione dal _____ al _____

Progetto preliminare

D.C.C. n. ____ del _____

Pubblicazione dal _____ al _____

Proposta Tecnica Progetto Definitivo

D.G.C. n. ____ del _____

Approvazione Progetto Definitivo

D.C.C. n. ____ del _____

_____ il progettista

_____ il responsabile
del procedimento

NOTA INTRODUTTIVA

Il Comune di Armeno è dotato di un P.R.G.C. vigente adeguato al P.A.I. ed approvato con D.G.R. 14-2019 del 23.01.2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 05 del 02/02/2006

Gli elaborati di carattere geologico approvati in quella sede sono i seguenti:

- Elab. Relazione Geologica
- Tav.1G Carta Geologico-Strutturale in scala 1: 10000
- ~~— Tav.2G Carta del dissesto idrogeologico, della dinamica torrentizia e del reticolato idrografico minore in scala 1: 10000~~
- Tav.3G Carte di dettaglio evento alluvionale 1996 su Rii Sogna e Bassola in scala 1:1000
- Tav.4G Carta del censimento dei dissesti da archivio delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua demaniali in scala 1: 10000
- Tav.5G Carta Idrogeologica in scala 1: 10000
- Tav.6G Carta dell'acclività in scala 1:10000
- Tav.7G Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni in scala 1: 10000
- ~~— Tav.8G Carta di sintesi della pericolosità morfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica in scala 1: 10000~~
- ~~— Tav.9G Carta di sintesi dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica Capoluogo e Lavignino in scala 1:2000~~
- ~~— Tav.10G Carta di sintesi dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica frazione Sovazza in scala 1:2000~~
- ~~— Tav.11G Carta di sintesi dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica frazione Coiromonte in scala 1:2000~~
- ~~— Tav.12G Carta di sintesi dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica borgate Cheggino e Bassola in scala 1:2000~~
- All.1G Piano di riassetto e cronoprogramma degli interventi su rio Sogna
- All.2G Piano straordinario per aree RME (PS 267)
- All.3G Schede rilevamento frane, conoidi, processi lungo la rete idrografica e corsi d'acqua
- All.4G Schede censimento delle opere idrauliche
- All. Relazione di monitoraggio dissesto zona filtri (rio della Sogna)
- All. Risposta integrazioni allegate al procedimento n.2/2002/19.162002 del 10.4.2003.

Gli elaborati con carattere barrato sono sostituiti dai corrispondenti di cui alla Variante Strutturale n.2 che di seguito si descrive.

Con **D.C.C. n. 21 del 30.9.2016** pubblicata sul BUR n.48 del 1.12.2016 è stata adottata la **Variente Strutturale n.2** di adeguamento al Piano Territoriale Provinciale approvato con D.C.R. n. 383-28587 del 5.10.2004 e altre modifiche che hanno comportato variazioni alla Capacità Insediativa Residenziale, alle aree a standard e alle superfici territoriali delle attività produttive in misura superiore ai limiti previsti dal c.5 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i., nell'ambito della quale sono stati aggiornati anche alcuni degli elaborati di carattere geologico, da parte dello Studio Geologico Cerri e Perazzoli di Nebbiuno (NO)

L'aggiornamento conseguente alla rivalutazione e all'approfondimento del quadro del dissesto ha condotto, sulla base anche del parere del 05/08/2014 prot. 40485 del settore Direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte alla modifica parziale delle seguenti tavole:

- TAVOLA 8G di PRGC vigente "Carta di sintesi della pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000 – modificata e sostituita dalla Tavola VG1 "Carta di sintesi della pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000- aggiornamento 2014
- TAVOLA 2G di PRGC vigente "Carta del dissesto idrogeologico, della dinamica torrentizia e del reticolato idrografico minore"- scala 1:10.000 modificata e sostituita da – Tavola VG2 "Carta del dissesto idrogeologico, della dinamica torrentizia e del reticolato idrografico minore"- scala 1:10.00- aggiornamento 2014

Le Tavole VG2/1, VG2/2, VG2/3 e VG2/4 modificano e sostituiscono le Tavole 9G, 10G, 11G e 12G dello studio geologico approvato nel 2006.

Gli elaborati di carattere idrogeologico adottati con la Variante n.2, sono i seguenti:

- Relazione geologica illustrativa
- Tavola VG1 “Carta di sintesi della pericolosità morfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000 – aggiornamento 2013
- Tavola VG2 “Carta del dissesto idrogeologico, della dinamica torrentizia e del reticolato idrografico minore” – scala 1:10.000 - aggiornamento 2014
- Tavola VG2/1 “Planimetria di piano con sovrapposizione carta di idoneità urbanistica – scala 1:2.000 – aggiornamento 2013 – CAPOLUOGO E LAVIGNINO
- Tavola VG2/2 “Planimetria di piano con sovrapposizione carta di idoneità urbanistica – scala 1:2.000 – aggiornamento 2013 – BASSOLA E CHEGGINO
- Tavola VG2/3 “Planimetria di piano con sovrapposizione carta di idoneità urbanistica – scala 1:2.000 – aggiornamento 2013 – SOVAZZA
- Tavola VG2/4 “Planimetria di piano con sovrapposizione carta di idoneità urbanistica – scala 1:2.000 – aggiornamento 2013 – COIROMONTE
- Tavola VG3 “Rilievo plano altimetrico del versante a monte del capoluogo – scala 1:2.000
- Tavola VG4/1 “Sezioni topografiche di dettaglio versante a monte capoluogo – settore 1 –Monte Giasso
- Tavola VG4/2 “Sezioni topografiche di dettaglio versante a monte capoluogo – settore 2 – Monte Giasso/Via Badanelli
- Tavola VG4/3 “Sezioni topografiche di dettaglio versante a monte capoluogo – settore 3 – Cà Piaggia
- Tavola VG5 Rilievo geomorfologico di dettaglio del versante a monte del capoluogo – scala 1:2.000
- Tavola VG6 Planimetria con individuazione settori di versante soggetti a cronoprogramma degli interventi di riassetto – Scala 1:2.000
- Tavola VG7 Planimetria e sezioni settore 4 – area industriale “Ditta Righi” – scala 1:1.000
 - Allegato VG1 “Documentazione svincolo area R.M.E.”
 - Allegato VG2 “Normativa geologica di piano aggiornata al 2014”
 - Allegato VG3 “Schede Tecniche di variante ai sensi Art. 14.2.b L.R. 56/77 e s.m.i.”
 - Allegato VG4 “Approfondimento dissesto area Monte Giasso e individuazione opere di progetto di dettaglio su estratto carta di sintesi” – aggiornamento 2014 – scala 1:2.000

Anche la Normativa Geologica di Piano (allegato VG2), è stata aggiornata in quella fase adeguandola alle ultime disposizioni legislative in materia di ambiente, sismica, geotecnica, idrogeologia.

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

La relazione geologico-tecnica ai sensi della L.R. 56/77 art. 14 punto 2b (nella quale è prevista l'illustrazione delle aree interessate da nuovi insediamenti o dalle opere pubbliche di particolare importanza), è costituita dalle schede geologico-tecniche relative alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza.

Nell'ambito della presente Variante Strutturale è quindi prevista la redazione della Relazione Geologico-Tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza.

Ai sensi della Circolare P.G.R. n.7/LAP/1996 e s.m.i. la documentazione cartografica e le indicazioni esecutive contenute nelle singole schede d'area di cui si compone la Relazione dovranno essere assolutamente coerenti con le risultanze della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica".

Le prescrizioni di carattere geologico-tecnico relative a ciascuna area devono inoltre divenire norma tecnica di attuazione, per questo motivo sono redatte sotto forma di scheda monografica e sempre con esplicito riferimento al D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni).

Ciascuna scheda è articolata in modo tale da fornire le principali indicazioni di base relative a:

- destinazione urbanistica dell'area
- quadro dei vincoli di carattere geologico
- caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche
- processi geomorfologici in atto o potenziali
- caratteristiche geotecniche dei materiali
- definizione delle indagini da eseguirsi
- indicazioni progettuali

In ogni scheda sono inoltre riportati gli estratti della Carta di Sintesi a scala di Piano e documentazione fotografica aerea (ortofotocarta 2012) e di terreno.

Gli estratti della cartografia di sintesi fanno riferimento agli elaborati aggiornati adottati con D.C.C. n.21 del 30.09.2016.

Le prescrizioni di carattere geologico-tecnico relative a ciascuna area devono divenire norma tecnica di attuazione, restando ovviamente il riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni).

Le schede non sostituiscono in alcun modo le Relazioni Geologiche e le Relazioni Geotecniche relative ai singoli interventi che devono costituire parte integrante della documentazione progettuale da produrre per l'ottenimento delle singole autorizzazione edilizie.

Nella tabella che segue si riassumono i parametri dimensionali e le destinazioni d'uso vigenti e previste delle aree oggetto della variante:

n	oggetto	St	aree PRG	
			vigente	variante
1A	trasformazione area produttiva in res.	7.466	R2 - P2 - E	R2 - R4 - R5
2B	nuova area spazi pubblici - agroalimentare	2.438	R2 - E	S
	modifica viabilità - rotatoria		AS - E	AS
3B	area stoccaggio RSU	5.363	P2 - E	AT
4C	stralcio area spazi pubblici	558	S	R2
5C	stralcio area spazi pubblici	153	S	R2
6C	stralcio porzione area edificabile res.	47	R4	R2
7D	trasformazione area produttiva in res.	2.577	P1	P3
8C	individuazione area spazi pubblici	222	R1	R1 - S
9E	modifiche su aree residenziali Sovazza	1.285	R4	R2
10E	modifiche su aree residenziali Sovazza	3.435	R4	R2 - E
11C	aggiornamento cartografico Sovazza NAF	0	R1	R1
12F	modifica viabilità - rotatoria	1.618	R2 - R4 - S	AS
	area spazi pubblici	5.017	E - AT	S
13G	vincoli captazioni idropotabili	0	E	E
14C	ampliamento area edificata residenziale	2.075	E	R2
TOTALI		32.254		

legenda destinazioni aree
R2 = residenziale edificata
R4 = residenziale completamento
R5 = residenziale nuovo impianto
P1 = produttiva edificata
P2 = produttiva nuovo impianto
P3 = aree produttive di riuso
E = agricola
S = spazi pubblici
AT = attrezzature tecnologiche
AS = aree stradali

Come si evince dalla tabella riassuntiva nonché dagli elaborati prodotti dall'urbanista, la maggior parte degli interventi in variante non si riferiscono ad aree di nuovo insediamento per cui non risulta necessaria la predisposizione di una scheda geologico-tecnica.

In dettaglio si è proceduto quindi alla redazione delle schede geologico-tecniche per i seguenti interventi:

Intervento n.1A

Trasformazione area produttiva di nuovo impianto e contigua area residenziale esistente in area residenziale di nuovo impianto e di completamento, perimetrata in un unico ambito assoggettato a S.U.E.

Intervento n.3B

Individuazione, a margine dell'area produttiva PIP, di nuovo impianto per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti solidi urbani.

Per quanto attiene a quest'ultimo intervento, riferito ad un'opera pubblica collocata in un'area individuata nella cartografia di sintesi in **Classe IIIA**, il riferimento normativo risulta rappresentato dalla **Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2015, n. 18-2555** "*Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 7/4/2014.*" Che stabilisce che

"(...) per i Comuni con PRG adeguato al PAI, in cui si fa esplicito riferimento all'art. 31 della l.r. 56/1977, per la realizzazione di un'opera non prevista, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dalla Direzione OOPP nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura approvativa o autorizzativa dell'opera a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile di procedimento; nel solo caso delle classi IIIb, per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area è valutata dall'Amministrazione comunale."

Omegna, Gennaio 2018

Dott. Geol. Corrado Caselli

ALLEGATI:

- Scheda Monografica 1 (Intervento 1A)
- Scheda Monografica 2 (Intervento 3B)
- Norme di Attuazione di carattere geologico (ART. 19bis Norme relative agli aspetti idrogeologici)

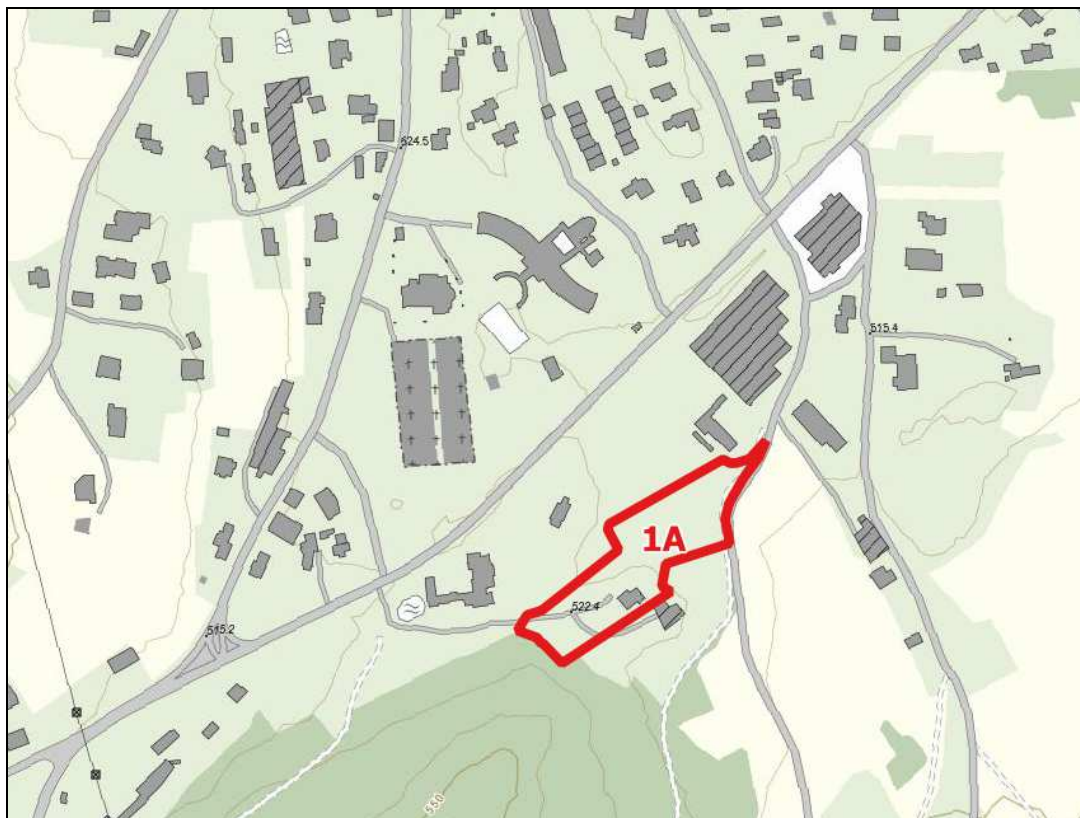
SCHEDA MONOGRAFICA 1 (Intervento 1A)

Intervento	1A	
Destinazione d'uso	<i>Trasformazione area produttiva di nuovo impianto e contigua area residenziale esistente in area residenziale di nuovo impianto e di completamento, perimetrata in un unico ambito assoggettato a S.U.E.</i>	
Superficie territoriale	7.466 mq	
Volume realizzabile	2.158 mc	
Localizzazione e individuazione catastale	<i>Via Due Riviere C.T. foglio 32 mappali 456 - 457 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392.</i>	
Classe di idoneità urbanistica	Classe I – Classe IIA	
Vincolo idrogeologico (L.R. 45/89)	SI (Porzione SW dell'area)	
Stato dei Luoghi	<i>Area adibita a prato e frutteto parzialmente edificata</i>	
Geologia	<i>Depositi fluvioglaciali costituiti da ciottoli poligenici arrotondati in matrice a dominante sabbiosa e sabbioso-limosa</i>	
Geomorfologia	<i>Area subpianeggiante con ondulazioni e terrazzamenti con geometria irregolare di probabile origine antropica</i>	
Idrogeologia	<i>Depositi caratterizzati da permeabilità medio-elevata, Possibile presenza di circolazione idrica sotterranea a profondità non elevata</i>	
Dinamica fluviale o torrentizia	Assente.	
Dinamica di versante	Assente	
Pericolosità geomorfologica	Pericolosità da irrilevante a moderata	
Caratteristiche geotecniche	<i>depositi fluvioglaciali</i>	<i>Angolo di attrito (φ) = 28° - 32° Coesione (c) = 0.0 t/m² Peso di volume (γ) = 1.8 - 1.9 t/m³</i>
Indicazioni progettuali	<i>Per l'esecuzione degli interventi dovranno essere eseguite obbligatoriamente indagini ai sensi del D.M. 14/01/08 con particolare riferimento alla verifica del carico limite delle fondazioni e dei cedimenti. Le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione dovranno essere individuate attraverso l'esecuzione di adeguate indagini geognostiche. Le indagini dovranno caratterizzare anche le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e verificare l'eventuale presenza della falda idrica a debole profondità.</i>	

Inquadramento



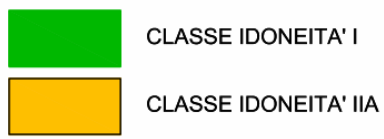
Estratto Ortofotocarta 2012



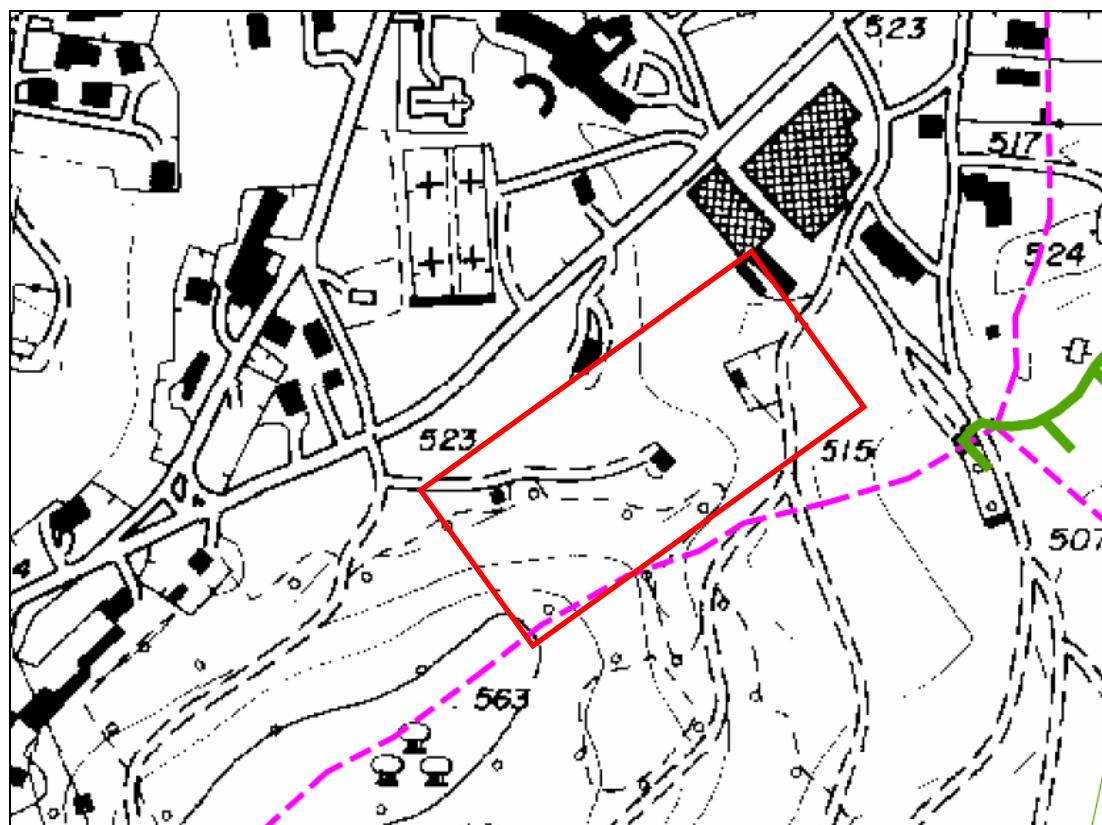
Estratto BD TRE – Sezione 073140



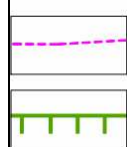
LEGENDA VINCOLI GEOLOGICI



*Estratto Tavola VG 2.1. - Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica
e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica – Capoluogo – Scala 1: 2.000*



ELEMENTI MORFOLOGICI ED IDROGRAFICI RILEVANTI

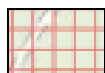


Limite di bacino idrografico

Orli di terrazzo ($5.00 \text{ m} < h < 10.00 \text{ m}$)

Estratto Tavola VG2 - Carta del dissesto idrogeologico, della dinamica torrentizia e del reticolato idrografico minore

VINCOLO IDROGEOLOGICO



Area soggetta a vincolo idrogeologico



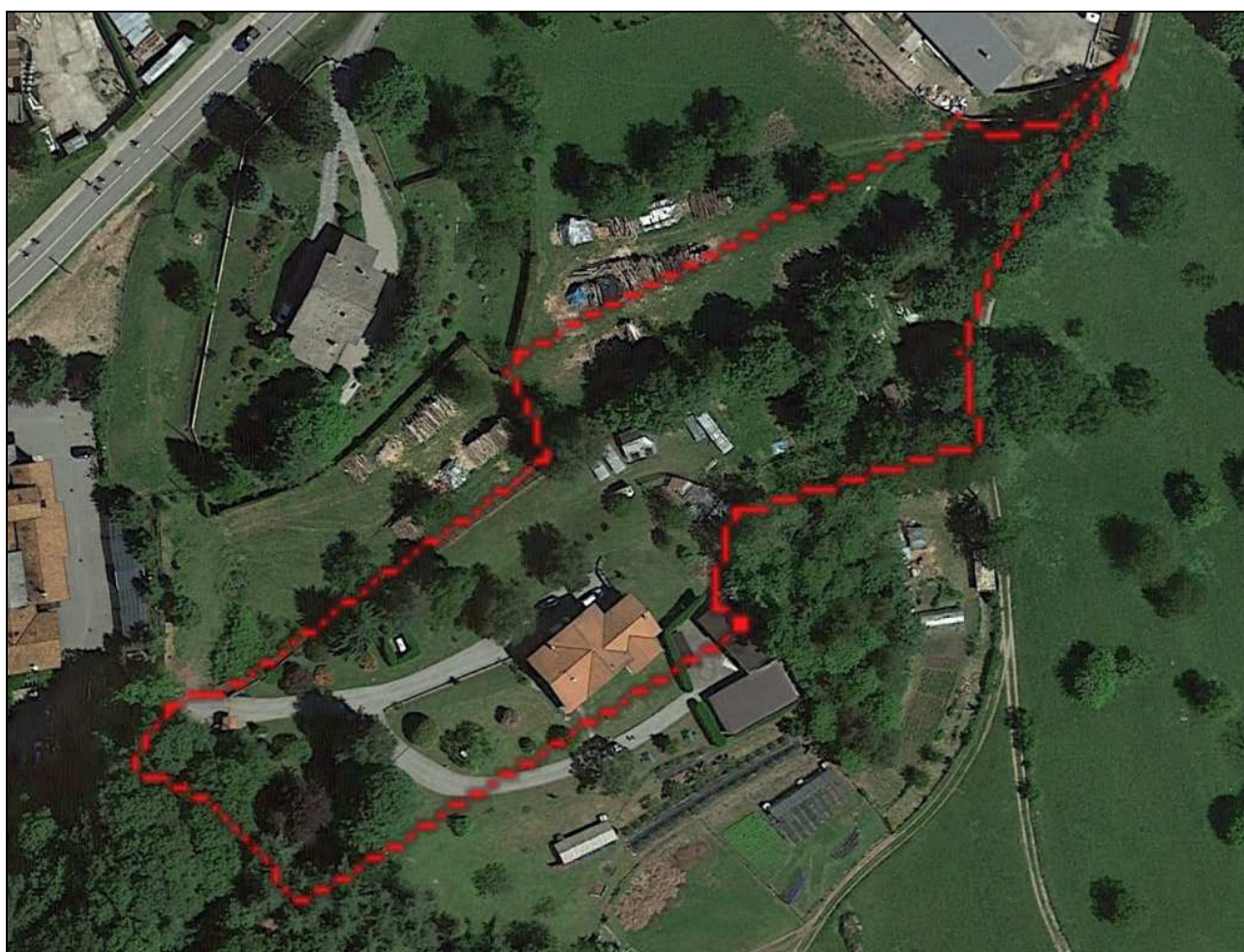
Panoramica da Sud Ovest



Panoramica immersiva da Sud Est



Panoramica da Nord Est



Vita aerea di dettaglio (fontre Google Earth)

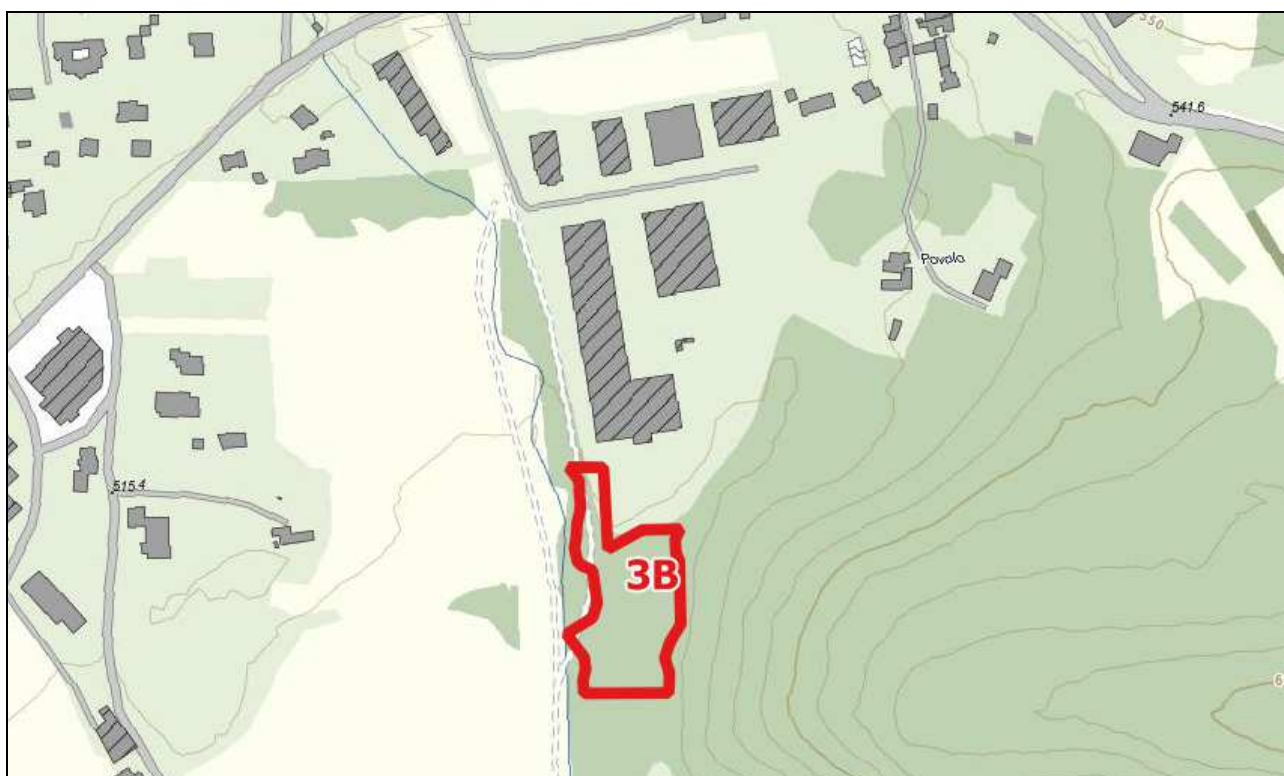
SCHEMA MONOGRAFICA 2 (Intervento 3B)

Intervento	3B	
Destinazione d'uso	Individuazione, a margine dell'area produttiva PIP, di nuovo impianto per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti solidi urbani	
Superficie territoriale	5.363 mq	
Volume realizzabile	-	
Localizzazione e individuazione catastale	Via Monte Cerei C.T. foglio 35 mappali 370 - 194 - 371 - 231 - 430	
Classe di idoneità urbanistica	Classe IIIA – Classe IIIB2	
Vincolo idrogeologico (L.R. 45/89)	NO	
Stato dei Luoghi		
Geologia	Depositi fluvioglaciali costituiti da ciottoli poligenici arrotondati in matrice a dominante sabbiosa e sabbioso-limosa	
Geomorfologia	Area subpianeggiante con debole pendenza verso Est, parzialmente occupata dall'infrastruttura del depuratore, delimitata a W dal tracciato del torrente Sogna e a Est da quello di un colatore minore.	
Idrogeologia	Depositi caratterizzati da permeabilità medio-elevata, Possibile presenza di circolazione idrica sotterranea a profondità non elevata	
Dinamica fluviale o torrentizia	Porzione di conoide alluvionale attiva a pericolosità media/moderata (CAm) La porzione del lotto che si sviluppa in corrispondenza della sponda sinistra del torrente Sogna è morfologicamente sopraelevata rispetto alla sponda destra. Le relazioni dell'area con la dinamica del corso d'acqua sono da riferire prevalentemente a possibili fenomeni di erosione spondale e di scalzamento al piede. La porzione orientale del lotto, depressa morfologicamente, può essere interessata da episodi di allagamento a bassa energia e a fenomeni di ristagno determinati dall'attività del colatore minore che la delimita.	
Dinamica di versante	Assente	
Pericolosità geomorfologica	Pericolosità da media a molto elevata	
Caratteristiche geotecniche	depositi fluvioglaciali	Angolo di attrito (φ) = 28° - 32° Coesione (c) = 0.0 t/m ² Peso di volume (γ) = 1.8 - 1.9 t/m ³
Indicazioni progettuali	La progettazione delle opere per l'infrastrutturazione dell'area dovrà essere eseguita sulla base di rigorosi accertamenti geologici, geotecnici, idrogeologici e idraulici che stabiliscano gli accorgimenti tecnici atti a garantire la fattibilità degli interventi stessi nell'ambito di requisiti di sicurezza propria e tali da non aggravare la situazione di pericolosità esistente. A questo scopo dovranno quindi essere eseguite accurate analisi idrologiche e idrauliche riferite sia al torrente Sogna sia al colatore minore e il progetto dovrà quindi essere comprensivo delle misure di mitigazione del rischio (p.es. opere di consolidamento spondale, riquotatura dell'area, ecc.) ritenute necessarie al fine di garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di potenziale dissesto determinate dalla dinamica torrentizia.	

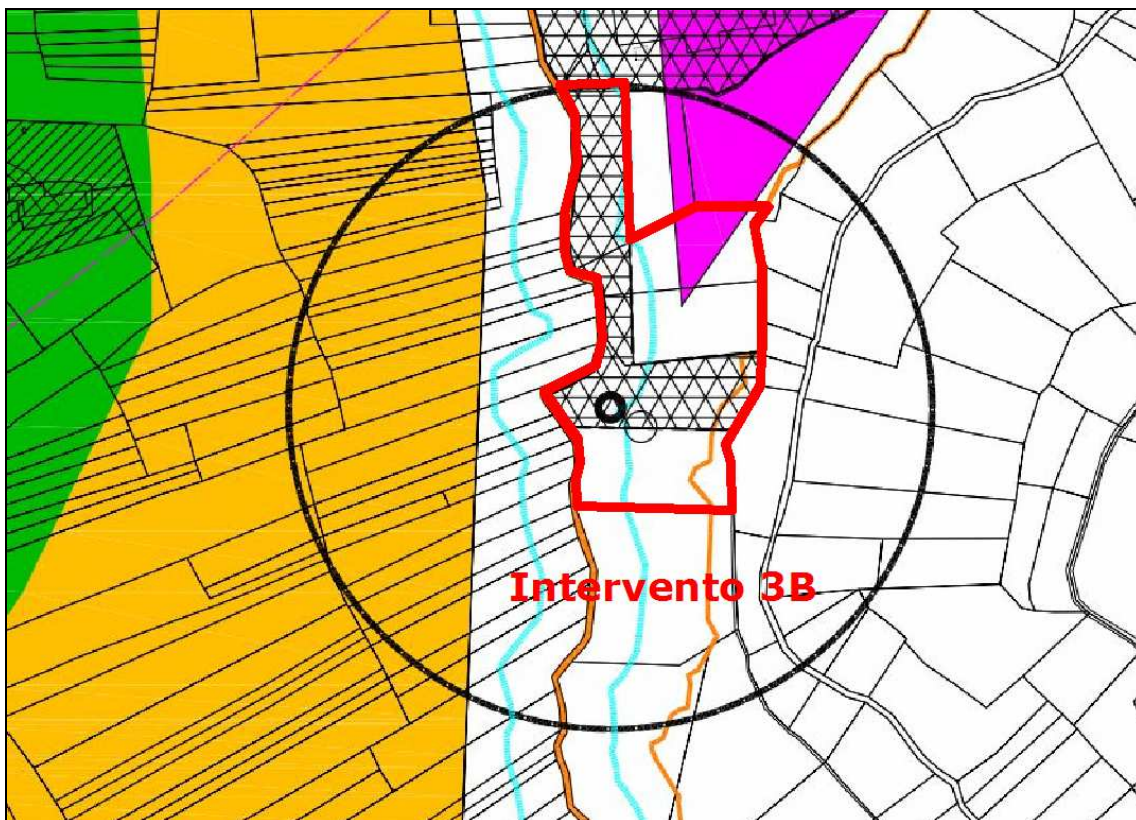
Inquadramento



Estratto Ortofotocarta 2012

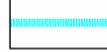


Estratto BD TRE – Sezione 073140



Estratto Tavola VG 2.1. - Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica – Capoluogo – Scala 1: 2.000

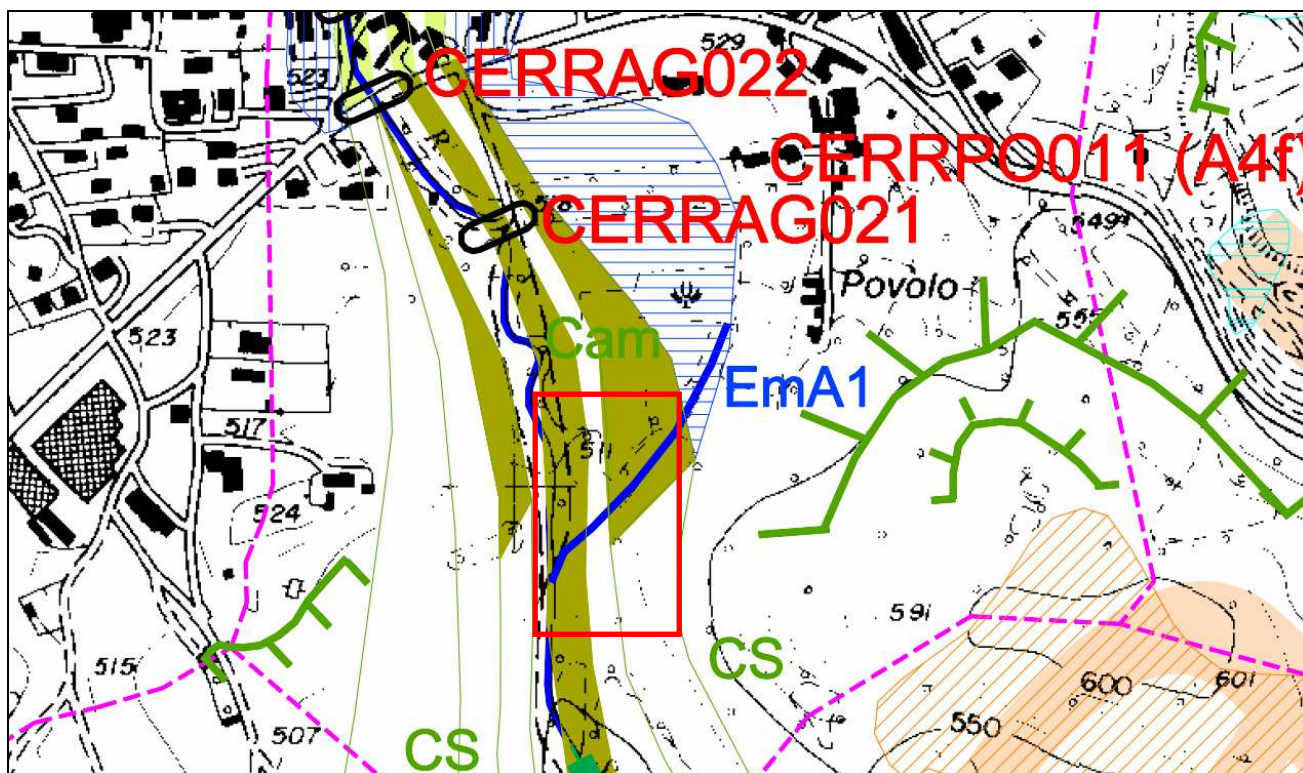
LEGENDA VINCOLI GEOLOGICI

	CLASSE IDONEITA' IIA
	CLASSE IDONEITA' IIIB2
	CLASSE IDONEITA' IIIA
	Fascia di rispetto dei corsi d'acqua demaniali (m 15,00 da ogni sponda)
	Corsi d'acqua

L'alveo dei corsi d'acqua è sempre in classe IIIA sia a cielo aperto che intubato, anche se non espressamente indicato in cartografia.

Sui corsi d'acqua demaniali si applica la fascia di rispetto di 15 m per sponda ai sensi art. 29 della L.R. 56/77 e di 10 m per sponda ai sensi dell'art. 96 lettera f) del T. U. acque R.D. n°523/1904.

Su quelli non demaniali si applica una fascia di rispetto di 10 m per sponda in classe IIIA, anche se non indicato in cartografia.



DISSESTI LEGATI ALLA DINAMICA DEI CORSI D'ACQUA

-  Corsi d'acqua a carattere prevalentemente torrentizio
-  Tratti di corsi d'acqua coperti o intubati
-  Aree di esondazione ad energia molto elevata (EeA5)
(Il numero indica la scheda corrispondente dei processi lungo la rete idrografica – Schede da E1 a E6)
-  Aree di esondazione ad energia elevata (EbA3)
(Il numero indica la scheda corrispondente dei processi lungo la rete idrografica – Schede da B1 a B4), In verde sono segnalate le aree potenzialmente esondabili con energia elevata.
-  Aree di esondazione ad energia media/moderata (EmA1)
(Il numero indica la scheda corrispondente dei processi lungo la rete idrografica – Scheda M1)
EmA2 e EmA3: perimetrazione ricavata da "Tav. 1 Corografia scala 1:10.000 – Planimetria generale, scenari di rischio, interventi necessari scala 1:2.000" allegata al progetto preliminare di sistemazione idrogeologica Monte giasso – Versante incombenente sull'abitato di Armeno – Giugno 2010.

Rio Della Sogna

-  Porzione di conoide alluvionale attiva a pericolosità molto elevata (CAe)
-  Porzione di conoide alluvionale attiva a pericolosità elevata (CAb)
-  Porzione di conoide alluvionale attiva a pericolosità media/moderata (CAm)
-  Porzione di conoide alluvionale stabilizzata naturalmente (CS)

Estratto Tavola VG2 - Carta del dissesto idrogeologico, della dinamica torrentizia e del reticolato idrografico minore



Panoramica da Sud



Panoramica immersiva da Sud-Est



Panoramica della porzione occidentale del lotto con la viabilità di accesso esistente



Confine occidentale dell'area definito dall'alveo del torrente Sogna



Confine orientale dell'area definito dal colatore minore



Vista da Sud-Est con in evidenza le infrastrutture dell'impianto di depurazione

ART. 19bis NORME RELATIVE AGLI ASPETTI IDROGEOLOGICI

1 - NORME GENERALI

In ciascuna classe permane l'efficacia di tutte le norme vigenti, nazionali e regionali, di carattere geologico, geotecnico, idrogeologico e idraulico; in particolare devono sempre essere osservate:

- le disposizioni di cui al D.M. 11/3/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e successivo D.M. 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le Costruzioni"
- per le aree soggette a vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 30/12/23 n.3267 e al R.D. 13/2/33 n.215, le disposizioni di cui alla L.R. n.45 del 9/8/89 "Nuove norme per interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" ed alla L.R. 4 del 10 Febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- tutte le norme di carattere geologico, geotecnico e idrogeologico presenti nella L.R. n.56/77 e sue successive modificazioni e integrazioni, nella Circ. P.G.R. del 18/7/1989, n.16/URE, nella Circ. P.G.R. dell'8 Maggio 96, n.7 LAP e relativa Nota Esplicativa del Dicembre 99;
- la normativa relativa alla regolamentazione dell'attività estrattiva, e in particolare la L.R. 22/11/78 n.69 e il R.D. 29/7/27 n.1443;
- la circolare del Presidente della Giunta Regionale del 31/12/1992 n. 20/PRE. "Prescrizioni di cui agli artt.2 e 13 della legge 2 febbraio 1974 n.64, relativa agli abitati da consolidare o da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908 n.445";
- la L. 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
- le norme previste dal Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 11/05/99, ove operanti in salvaguardia;
- le disposizioni previste dal T.U. sulle acque approvato con D.L. 11/05/99 n.152;
- le norme per la tutela ambientale previste nel T.U. per l'ambiente D.Lgs 152/2006 e successive integrazioni e quelle delle aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche disposte dalla L. 5/1/94 n.37;
- i disposti di cui agli art. 915, 916, 917 del CC e in genere tutte le norme relative al mantenimento del territorio in condizioni di sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità;
- le disposizioni riguardanti le aree di salvaguardia delle opere di captazione ad uso idropotabile, ai sensi del D.P.R. n.236 del 24/5/88 "Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16 Aprile 1987, n.183" e del D.L. n.152 dell'11/05/99 e della D.P.G.R. 15/R del 11.12.2006;
- le disposizioni riguardanti "la gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico" approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011;
- le norme per la gestione delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per quanto attiene alle opere pubbliche non altrimenti localizzabili, in luogo dell'art. 31 della L.R. n.56/77 e s.m.i., trova applicazione quanto indicato al punto 1 dell'ottavo capoverso del cap. 7.1 della parte I dell'allegato A alla D.G.R. n. 64-7417/2014 come modificata dalla D.G.R. n. 18-2555/2015 (allegato 1).

Si ricorda che le prescrizioni dei D.M. 11/03/88 e 14/01/08 vanno applicate obbligatoriamente a "tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica".

Si richiama il rigoroso rispetto dei disposti di cui all'art. 18, comma 7 della N.T.A. del P.A.I.

2 – ZONE DI RISPETTO CAPTAZIONI IDROPOTABILI

Ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.P.R. n.236 del 24/5/88, modificati dall'art. 21 del D.L. n. 152 del 11/05/99 e del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R per le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili sfruttate valgono le seguenti norme:

A) Zona di tutela assoluta:

A1) tale zona è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o le derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 m. di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

B) Zone di rispetto ristretta ed allargata:

B1) in tali zone, costituite dalle porzioni circostanti la zona di tutela assoluta, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 21, comma 5 del D.lgs. 152/99 e all'art. 6 del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R:

- l) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- m) accumulo di concimi organici, fertilizzanti e pesticidi;
- n) spargimento di concimi chimici, pesticidi e fertilizzanti, salvo che l'impiego di tali sostanze non sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'allegato B del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R (pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.P. n° 50 del 14.12.2006);
- o) l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
- p) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- q) le aree cimiteriali;
- r) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- s) apertura pozzi o la realizzazione di altre perforazioni del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all'estrazione delle acque destinate al consumo umano e quelli finalizzati alla variazione della suddetta estrazione, nonché piezometri ovvero pozzi o altri strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse idriche;
- t) gestione dei rifiuti;
- u) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- v) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- w) pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
- x) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
- y) L'insediamento di attività industriali ed artigianali
- z) Il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione del rischio.

C) Zona di rispetto ristretta:

In tale zona, costituita dalla porzione ristretta (fascia 60 gg) circostante la zona di tutela assoluta, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 21, comma 5 del D.lgs. 152/99 e all'art. 6 del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R:

- c1) La stabulazione di bestiame;
- c2) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari
- c3) la realizzazione di fognature, pozzi a tenuta, impianti e strutture di depurazione acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio;
- c4) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
- c5) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpodereale e, ove non diversamente localizzabile, comunale;
- c6) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possano interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo diretto o indiretto, con il corpo idrico captato.

D) Zona di rispetto allargata:

d1) all'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di cui alla lettera B punto l), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. Le stesse soluzioni tecniche si applicano agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione delle reti fognarie esistenti.

d2) all'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali. Per le infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti, in caso di modifiche del tracciato o ampliamento della superficie coinvolta, sono adottate le stesse soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture, fermo restando il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta.

d3) All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, di nuovi fabbricati a servizio di aziende agricole destinati esclusivamente al ricovero di scorte, prodotti, macchine e attrezzi, nonché di nuove infrastrutture di servizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai

punti d1 e d2. I parcheggi interrati a servizio degli insediamenti di edilizia residenziale sono realizzati garantendo un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda.

d4) Le soluzioni tecniche e gli interventi di messa in sicurezza previsti dai punti d1, d2 e d3 sono preventivamente comunicati all'autorità d'ambito e al dipartimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per territorio che, entro sessanta giorni, esprimono il proprio parere fornendo, se del caso, puntuali prescrizioni cautelative connesse all'intervento. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, i pareri si intendono espressi in senso favorevole.

d5) Fermi restando i divieti di cui alle lettere A, B e C, all'interno della zona di rispetto le attività agricole sono esercitate secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R (pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.P. n° 50 del 14.12.2006), presentati alla provincia territorialmente competente in conformità agli eventuali vincoli e prescrizioni previsti nel provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia, e alle norme tecniche per la fertilizzazione fosfo-potassica di cui all'Allegato C del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R (pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.P. n° 50 del 14.12.2006);

d6) Fatta eccezione per le aree cimiteriali, per le attività, gli insediamenti e i manufatti di cui alla lettera B esistenti sono adottate, ove possibile, le misure per il loro allontanamento; in caso contrario deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Per le aree cimiteriali esistenti è consentito procedere a nuove sepolture solo fuori terra e non sono comunque consentiti ulteriori ampliamenti nella zona di rispetto ristretta.

Per quanto non specificato ulteriormente si rimanda al D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R e relativi allegati (pubblicati sul supplemento ordinario n. 1 al B.U.R.P. n° 50 del 14.12.2006);

In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 4 comma 1, del D.P.R. n. 236 del 24/5/88, del D.L. n. 152 del 11/05/99 e del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

3 CLASSI DI IDONEITA' URBANISTICA ALL'USO DEL SUOLO

3.1 Classe di idoneità urbanistica I - Pericolosità morfologica minima - Edificabilità totale.

Per queste aree non sono previste particolari prescrizioni per l'edificazione.

Si ricorda tuttavia che devono essere rispettate le normative vigenti sia in sede progettuale che di esecuzione lavori verificando di volta in volta l'adeguatezza delle soluzioni adottate rispetto alle condizioni geotecniche ed idrogeologiche locali.

Si fa particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. 11/03/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" e successivo D.M. 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le Costruzioni".

Ai sensi del D.M. 11 Marzo 1988, comma 8 del punto A2 e comma 4 del punto C3, nel caso di costruzioni e opere di modesto rilievo in rapporto alla stabilità dell'insieme opera-terreno e ricadenti in aree già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta anche semplicemente attraverso una raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione come ripreso anche dal D.M. 14.01.2008 che al paragrafo 2.7 cita "Relativamente ai metodi di calcolo, è obbligo il metodo agli stati limite di cui al paragrafo 2.6. Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e classe d'uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al -omissis- D.M. LL.PP. 11.03.1988 per le opere e i sistemi geotecnici".

3.2 Classe di idoneità urbanistica II - Pericolosità morfologica media - Edificabilità parziale.

Norma valida per entrambe le sottoclassi

Per queste aree devono essere previste indagini specifiche ai sensi del citato D.M. 11/03/88 e D.M. 14/01/2008 tese a verificare la compatibilità dell'intervento con le condizioni geotecniche ed idrogeologiche locali.

Le indagini, eseguite da professionista abilitato, dovranno accompagnare la progettazione esecutiva delle singole opere e dovranno essere presentate contestualmente al progetto per ottenere il rilascio della concessione edilizia.

La relazione geologico-tecnica di accompagnamento dovrà contenere la valutazione delle problematiche individuate e la loro risoluzione mediante le norme tecniche di seguito elencate:

- Per le aree acclivi, soggette a ruscellamento, dovranno essere previste la raccolta e la regimazione delle acque superficiali ed il loro allontanamento a recapiti che non arrechino danno ai lotti vicini o che non inneschino fenomeni di dissesto anche localizzato.
- Per le aree acclivi, con substrato roccioso affiorante o con terrazzamenti, l'intervento previsto dovrà garantire il mantenimento dell'equilibrio del versante; dovranno quindi essere prodotte verifiche di stabilità del versante prima e dopo l'intervento e dovranno prevedersi opere di stabilizzazione o manutenzione dei terrazzi esistenti o di quelli che dovessero realizzarsi, al fine di garantirne la stabilità.

- Per le aree con ristagni, con sorgenti o con piccole falde sospese che pregiudichino l'edificazione, dovranno prevedersi opportune opere di captazione, bonifica ed allontanamento acque, nonché idonee fondazioni in caso di caratteristiche geotecniche particolarmente scadenti.

In linea di massima si devono prevedere le seguenti indagini a seconda delle problematiche da risolvere:

- Prove penetrometriche e/o pozzetti esplorativi con prelievo di campioni per la determinazione dei parametri geotecnici del terreno di fondazione;
- Analisi strutturale dell'ammasso roccioso per la determinazione dei parametri geomeccanici della roccia laddove interessata dall'intervento,
- Sondaggi diretti o indiretti per la determinazione delle potenziali superfici di scivolamento dei versanti acclivi,
- Prove di percolazione per lo smaltimento nel sottosuolo delle acque laddove non sono presenti urbanizzazioni primarie.

Norma specifica per la sottoclasse IIB

Ogni nuova edificazione dovrà puntualmente indicare le modalità di smaltimento delle acque meteoriche e presentare un progetto, dotato di rilievo planaltimetrico ed unitario di sistemazione esterna del lotto.

3.3 Classe di idoneità urbanistica IIIb - Pericolosità morfologica elevata - Edificabilità condizionata.

La presenza in queste aree di edificazioni esistenti e l'eventuale previsione urbanistica comportano necessariamente, stante la situazione di rischio, la realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico mirati principalmente a salvaguardare l'esistente e le edificazioni future.

La presenza di opere di difesa già esistenti non consente l'utilizzo delle aree sino a quando tali opere non saranno state verificate, ristrutturate o collaudate per garantirne l'efficacia.

In mancanza delle opere di riassetto o del collaudo di quelle esistenti, rimangono in vigore i vincoli previsti per la classe III, mentre ad interventi realizzati e collaudati possono essere eseguite nuove edificazioni.

Tali interventi dovranno essere inclusi nei Piani di Riassetto Idrogeologico approvati dal Consiglio Comunale e dagli Enti Pubblici Competenti.

Considerata l'estensione di talune aree, l'Amministrazione Comunale potrà individuare all'interno dei Piani di Riassetto, un cronoprogramma degli interventi necessari. Al fine di ottimizzare i tempi necessari per la disponibilità delle aree previste nel cronoprogramma, sarà possibile avviare contemporaneamente la realizzazione degli interventi di riassetto e la realizzazione delle opere di urbanizzazione o di edificazione. Il rilascio della certificazione di abitabilità degli edifici sarà vincolato alla conclusione delle procedure degli interventi di riassetto (individuazione, realizzazione e collaudo degli stessi).

Per i tratti tombinati di incerta definizione i Piani di Riassetto Idrogeologico dovranno indagare e delimitare precisamente i percorsi tombinati e le relative dimensioni.

I Piani di Riassetto Idrogeologico potranno essere previsti in due modi differenti:

- 1) Interventi tecnici comunali
- 2) Piani Tecnici Esecutivi ai sensi dell'art. 47 della l.r. 56/77 e s.m.i.
 - 1) In questo caso il Comune coordinerà i singoli interventi privati che, nel loro insieme comportino una sistemazione globale tale da consentire una progettazione unitaria. Gli interventi dei Privati dovranno uniformarsi al Piano di Riassetto di massima predisposto dal Comune ed approvato dal Consiglio Comunale, in cui saranno evidenziati gli interventi prioritari e le tipologie di intervento preferenziali.
 - 2) Nel caso in cui gli interventi necessari siano di varia natura e funzione e tali per cui la loro progettazione unitaria, elaborata anche da più enti interessati, comporti dei vantaggi economici, conviene la seconda ipotesi lavorativa. In questo caso il Comune, d'intesa con gli Enti Pubblici, cui compete istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle opere, può formare un piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere e redigere il programma esecutivo al fine di un'ordinata attuazione. Il Piano Tecnico Esecutivo, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

La sua approvazione non produce contraddizione con la prassi normale di richiesta di interventi alla Regione, anzi permette di avanzare tale richiesta in modo già strutturato e quindi con una più rapida e semplice valutazione delle necessità.

Per le sottoclassi IIIb₂ , IIIb₃, IIIb₄ individuate, sino alla realizzazione delle opere di riassetto o sino alla verifica ed il collaudo delle opere eventualmente esistenti saranno ammessi solo i seguenti interventi:

- Tutti gli interventi previsti nella successiva classe IIIA
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo

- Ristrutturazione edilizia di tipo A
- Esecuzione di interventi accessori quali box, ricovero attrezzi, ricovero animali, etc. con rigorosa verifica della compatibilità dell'intervento secondo i dettami previsti per la classe II.

Ad interventi di riassetto eseguiti vengono mantenute le classi di edificabilità IIIb, in quanto le opere realizzate dovranno essere soggette a manutenzione periodica che ne garantisca l'efficienza, ma potranno essere realizzati i seguenti interventi:

1. Classe IIIb₂ – fasce spondali e porzioni di conoidi protette- interventi con aumento del carico antropico

Ad opere di riassetto realizzate, per questa categoria saranno possibili i seguenti ulteriori interventi:

- Ristrutturazioni di tipo B
- Ampliamenti
- Completamenti
- Nuove edificazioni
- Cambi di destinazione d'uso previa verifica del RISCHIO TOTALE secondo quanto indicato dal P.A.I.
- Interventi pubblici

2. Classe IIIb₃ - sponde di corsi d'acqua, porzioni di conoidi non protette, aree poste ai piedi di versanti a vocazione franosa- interventi con modesto incremento del carico antropico.

Ad opere di riassetto realizzate, per questa categoria saranno possibili i seguenti ulteriori interventi:

- Ristrutturazioni di tipo B
- Cambi di destinazione d'uso previa verifica del RISCHIO TOTALE secondo quanto indicato dal P.A.I.
- Interventi pubblici

3. Classe IIIb₄ - Frane e conoidi a pericolosità molto elevata- interventi senza incremento del carico antropico

Per questa categoria anche a seguito di opere di riassetto e/o monitoraggio saranno possibili solo i seguenti ulteriori interventi:

- Ristrutturazioni di tipo B
- Interventi pubblici

Gli interventi previsti sia in assenza di opere di riassetto che in presenza delle stesse potranno essere realizzati rispettando le seguenti specifiche valide sia per la sottoclasse IIIb₂ sia per la sottoclasse IIIb₃ sia per la sottoclasse IIIb₄:

- A. Deve intendersi come aumento del carico antropico quando l'intervento realizzato comporta la formazione di una nuova unità abitativa con possibile insediamento di un nuovo nucleo familiare, viceversa se l'intervento realizzato serve per una migliore fruizione dell'unità abitativa esistente non può essere considerato come aumento del carico antropico. Infatti secondo quanto riportato nella circolare 7/LAP, al punto 7.3, comma 2, "Fatte salve le situazioni di grave pericolo, individuate in ambito di P.R.G.C.omissis....., si ritiene corretto, a seguito di opportune indagini di dettaglio, considerare accettabili gli adequamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, oltreché gli adeguamenti igienico-funzionali (es.: si intende quindi possibile: la realizzazione di ulteriori locali, il recupero di preesistenti locali inutilizzati (es. casseri), pertinenze quali box, ricovero attrezzi, etc... escludendo viceversa la realizzazione di nuove unità abitative).
- B. La D.G.R. 64-7417 del 07.04.2014 – cap. 7.1 ha introdotto una descrizione di quali interventi possono configurarsi come incremento del carico antropico e quali no. Di seguito viene elencato quanto riportato nella circolare quale indirizzo per la gestione degli interventi nelle classi IIIB.

Si precisa che gli interventi di seguito elencati possono essere realizzati anche in modo cumulativo e che le definizioni valgono sia per le aree a destinazione residenziale sia per quella a destinazione produttiva, commerciale artigianale e agricola.

non costituiscono "incremento del carico antropico":

1. tutti gli interventi destinati ad adeguamenti igienico e/o funzionale degli edifici esistenti, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
2. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, locali tecnici, ecc.);
3. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, etc...) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi IIIB₂₋₃₋₄ purché tali interventi non ostacolino il regolare deflusso delle acque e non siano in contrasto con le prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;

4. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della L.R. 21/98 e s.m.i. purché ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative;
5. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree sondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
6. i mutamenti d'uso parziali intesi come riutilizzo ai fini abitativi dei quelle parti di edificio attualmente destinate al servizio dell'abitazione, purché facenti parte integrante dell'edificio stesso e che non comportino la creazione di nuove unità abitative, ma solo un adeguamento igienico-sanitario e/o funzionale.

costituiscono "modesto incremento del carico antropico":

1. gli interventi ammessi dagli artt. 3 della L.R. 20/09 e s.m.i
2. Il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso totale;
3. Il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 2, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazione d'uso totali a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della parte I dell'allegato alla D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417 pubblicata sul BUR 17 del 24/04/2014;
4. Il frazionamento di unità abitative di edifici residenziali e agricoli comunque collocati sul territorio comunale, senza incrementi di volumetria e previo approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della parte I dell'allegato alla D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64-7417 pubblicata sul BUR 17 del 24/04/2014
5. Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;

costituiscono "incremento del carico antropico":

1. Ogni "cambio di destinazione d'uso totale" verso destinazioni che richiedano, nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto e/o legittimante insediate alla data di adozione della variante di adeguamento PAI., (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
2. Qualsiasi incremento delle unità immobiliari legittimamente autorizzate su immobili oggetto di intervento edilizio in eccedenza a quanto concesso nel caso di "modesto incremento" di cui alla precedente lettera B;
3. Gli interventi di cui all'art. 4 e 7 della L.R. 20/09 e s.m.i.
4. Ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera A) e negli ampliamenti di cui al punto 4 di cui alla precedente lettera B).

C. Dovrà essere sottoscritto dall'attuatore dell'intervento un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine a futuri eventuali danni a persone o cose comunque derivanti dal dissesto segnalato ai sensi dell'art. 18, comma 7 delle N.T.A. del P.A.I. adottato con deliberazione n°1/99 dell'11/05/1999 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e successivamente modificato ed adottato con deliberazione del Comitato.

Per tutta la classe IIIb l.s., sono comunque sempre ammesse le seguenti tipologie di intervento:

- 1) Manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua con pulizia degli alvei, delle tombature e delle griglie ;
- 2) Manutenzione straordinaria e nuove opere per la protezione delle sponde, quali argini, o per il regolare deflusso delle acque, quali briglie, al fine di garantire il libero deflusso nei tratti regimati e/o coperti già esistenti.
- 3) Realizzazione di opere di stabilizzazione dei versanti sia con le normali tecniche che con le tipologie dell'Ingegneria naturalistica.

In particolare si dovranno perseguire i seguenti scopi :

- realizzare sezioni di deflusso regolari tali da consentire portate di piena con tempo di ritorno di 200 anni per tutti i corsi d'acqua demaniali e 100 anni per i rii minori;
- sostenere e difendere le scarpate in materiali sciolti soggette ad erosione ;
- eliminare o ampliare i tratti coperti a sezione insufficiente,
- consentire l'accesso pedonale, ed eventualmente carrabile, all'alveo dei corsi d'acqua al fine di permettere l'ispezione e la manutenzione delle opere di difesa.
- stabilizzare le aree particolarmente acclivi con problemi di drenaggio acque.

In tutti i casi dovranno essere rispettate le seguenti norme :

- *La copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche d'ampia sezione non è ammessa in nessun caso.*
- *Le opere d'attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti in modo tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la lunghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera ; questo indipendentemente dalle risultanze delle verifiche delle portate, esse inoltre dovranno garantire un franco di deflusso tale da favorire il transito del materiale in sospensione.*
- *per gli attraversamenti aventi luce maggiore e/o superiore di m 6.00 devono essere applicati i criteri e le prescrizioni tecniche contenute nell'apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino.*
- *Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari.*
- *Sulle sponde dei corsi d'acqua e sui cigli dei versanti sono rigorosamente vietati scarichi di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi e scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini.*
- *In caso di corsi arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.*
- *In caso di sistemazione delle sponde e degli alvei dei corsi d'acqua sia principali che minori dovrà essere data preferenza a quei progetti che si rifanno alle tecniche di ingegneria naturalistica, laddove queste siano applicabili in toto o anche solo parzialmente.*
- *L'alveo dei corsi d'acqua sia principali che minori, sia a cielo libero che intubati, rimane sempre in classe IIIa, anche se non specificato in cartografia e quindi per esso valgono tutte le prescrizioni per tale classe urbanistica.*
- *Tutti gli interventi da realizzarsi sui corsi d'acqua demaniali dovranno avere la preventiva autorizzazione del Servizio OO.PP.*
- *sui corsi d'acqua demaniali, si applica una fascia di rispetto ai sensi dell'art. 29 della L.r.56/77 e s.m.i. (15 m per sponda) ed una fascia di rispetto di 10 m per sponda, anche se non indicato graficamente nelle tavole, ai sensi dell'art. 96, lettera f) del T.U. Acqua R.D. n° 523/1904. Richiamata dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 08/10/1998 n° 14LAP/PET e che recita: "Sono atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro (4,00 m) per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci (10,00 m) per le fabbriche e gli scavi".*
- *su tutti i corsi d'acqua minori e non demaniali si applica una fascia di rispetto in classe IIIa pari a 10 m per sponda.*
- *All'interno dei settori perimetrati in dissesto (Ee_A, Eb_A, Em_A) e nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua con dissesti lineari (Ee_L, Eb_L, Em_L) le quote esistenti devono essere mantenute; non saranno quindi ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di relazione idraulica che escluda interferenze con i settori limitrofi.*

3.4 Classe di idoneità urbanistica III indifferenziata - Pericolosità morfologica da media a elevata - Edificabilità nulla.

Le aree inserite in questa classe presentano elevati costi di sistemazione o elevate caratteristiche di instabilità che le rendono inidonee all'edificazione. In esse rientrano anche le aree, definite all'art. 13, 7° comma lettere a) e b) della l.r. 56/77, che devono essere considerate inedificabili perché ai fini della pubblica incolumità presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli, oppure perché sono da salvaguardare per il loro valore ambientale e paesistico.

All'interno di tale classe possono essere presenti situazioni locali meno pericolose e potenzialmente attribuibili a classi meno penalizzanti (Classe II o Classe IIIb), ma la loro individuazione è rimandata ad eventuali future varianti di piano, in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche, che dovranno essere supportate da studi geomorfologici di dettaglio adeguati.

Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell'ambito di varianti future dello strumento urbanistico, in classe III indifferenziata valgono le norme ed i vincoli indicati per la successiva Classe IIIA.

La possibilità di nuove costruzioni agricole, nuove opere pubbliche altrimenti non localizzabili e di utilizzi per attività dedicate al tempo libero è comunque subordinata al vincolo di inedificabilità in zone di dissesto in atto o incipiente.

3.5 Classe di idoneità urbanistica IIIA - Pericolosità morfologica da elevata a molto elevata - Edificabilità nulla.

Le aree inserite in questa classe presentano elevati costi di sistemazione o elevate caratteristiche di instabilità che le rendono inidonee all'edificazione. In esse rientrano anche le aree, definite all'art. 13, 7° comma lettere a) e b) della l.r. 56/77, che devono essere considerate inedificabili perché ai fini della pubblica incolumità presentano caratteristiche

negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli, oppure perché sono da salvaguardare per il loro valore ambientale e paesistico.

In queste zone dunque non possono essere eseguite nuove edificazioni di alcun genere.

Possono tuttavia essere eseguiti alcuni interventi, a condizione che:

1. vengano rigorosamente rispettati i dettami del D.M. 11/03/88 come indicato per la Classe II
2. I progetti siano sempre accompagnati da:
 - a) piani di smaltimento delle acque di scolo con indicati i recapiti finali
 - b) verifica e/o valutazione di impatto ambientale
 - c) piano di manutenzione delle opere

Questi interventi sono:

- opere attinenti alle sistemazioni idrogeologiche, al regime ed all'utilizzazione delle acque, al consolidamento dei versanti. Tali opere dovranno essere progettate e realizzate secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica, laddove è possibile,
- opere pubbliche non altrimenti localizzabili riferibili a:
 1. viabilità,
 2. produzione e trasporto di energia elettrica e telecomunicazioni,
 3. impianti di depurazione acque,
 4. pozzi o captazioni sorgenti
- attività estrattiva autorizzata ai sensi della l.r.69/78 ed interventi ad essa accessori,
- l'eliminazione dei tratti coperti dei corsi d'acqua e l'ampliamento delle tombature;
- gli attraversamenti dei rii minori e la viabilità per il necessario collegamento, non altrimenti localizzabile, di zone residenziali o produttive esistenti o previste dal P.R.G. e dai P.P.;
- i percorsi pedonali o ciclabili, quando non altrimenti localizzabili;
- strade agro-silvo-pastorali chiuse al traffico e di larghezza non superiore a 4.00 m da ciglio a ciglio
- utilizzo agricolo del terreno, nei termini previsti dalle norme relative alla gestione del patrimonio forestale
- le piantumazioni e le sistemazioni a verde, la manutenzione e lo sfruttamento forestale, secondo le disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento alle disposizioni del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; la conservazione allo stato di natura, il mantenimento delle attività agricole in atto e/o le variazioni colturali che non costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque o che non producano instabilità dei versanti;
- utilizzo per il tempo libero, previa verifica dei limiti imposti dalle caratteristiche dell'area nei confronti della pubblica incolumità delle persone e della stabilità e durata dell'intervento,
- posizionamento di recinzione di terreni privati nel rispetto delle vigenti norme di Piano e realizzate in modo che non modifichino la stabilità delle sponde, che non alterino il normale deflusso delle acque e che consentano l'accesso carrabile agli alvei ed alle sponde dei corsi d'acqua per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia ;
- le opere previste dal Piano Territoriale e quelle abbiano conseguito dichiarazione di pubblica utilità.
- PER GLI EDIFICI ISOLATI IN CLASSE IIIA VALGONO LE NORME PER LA CLASSE IIb₂ per edifici presenti sino ad una distanza non superiore a 20 m e IIB per edifici sparsi in zone lungo i versanti. In particolare la normativa si applica agli edifici esistenti ed al mappale di stretta pertinenza da valutarli di volta in volta nell'ambito dell'indagine geologica a corredo delle pratiche edilizie.
- In conformità a quanto indicato nelle N.T.A. del P.A.I., per quanto attiene alle attività agricole ubicate in classe IIIA, in assenza di alternative praticabili, è possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Tali edifici dovranno risultare non altrimenti localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 16/URE e dal D.M. 11/03/88.
- La possibilità, comunque, di nuove costruzioni agricole, nuove opere pubbliche altrimenti non localizzabili e di utilizzi per attività dedicate al tempo libero è sempre subordinata al vincolo di inedificabilità in zone di dissesto in atto o incipiente.

Infine una nota specifica va fatta per quanto riguarda i corsi d'acqua sia principali che minori, per i quali dovranno essere rispettate le seguenti norme :

- La copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche d'ampia sezione non è ammessa in nessun caso.

- Le opere d'attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti in modo tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la lunghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera ; questo indipendentemente dalle risultanze delle verifiche delle portate, esse inoltre dovranno garantire un franco di deflusso tale da favorire il transito del materiale in sospensione.
- per gli attraversamenti aventi luce maggiore e/o superiore di m 6.00 devono essere applicati i criteri e le prescrizioni tecniche contenute nell'apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino.
- Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari.
- Sulle sponde dei corsi d'acqua e sui cigli dei versanti sono rigorosamente vietati scarichi di rifiuti, ivi compresi i materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi e scarti vegetali provenienti dalle pratiche agrarie e dalla manutenzione di parchi e giardini.
- In caso di corsi arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.
- In caso di sistemazione delle sponde e degli alvei dei corsi d'acqua sia principali che minori dovrà essere data preferenza a quei progetti che si rifanno alle tecniche di ingegneria naturalistica, laddove queste siano applicabili in toto o anche solo parzialmente.
- L'alveo dei corsi d'acqua sia principali che minori, sia a cielo libero che intubati, rimane sempre in classe IIIa, anche se non specificato in cartografia e quindi per esso valgono tutte le prescrizioni per tale classe urbanistica.
- Tutti gli interventi da realizzarsi sui corsi d'acqua demaniali dovranno avere la preventiva autorizzazione del Servizio OO.PP.
- sui corsi d'acqua demaniali, si applica una fascia di rispetto ai sensi dell'art. 29 della L.r.56/77 e s.m.i. (15 m per sponda) ed una fascia di rispetto di 10 m per sponda, anche se non indicato graficamente nelle tavole, ai sensi dell'art. 96, lettera f) del T.U. Acqua R.D. n° 523/1904. Richiamata dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 08/10/1998 n° 14LAP/PET e che recita: "Sono atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro (4,00 m) per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci (10,00 m) per le fabbriche e gli scavi".
- su tutti i corsi d'acqua minori e non demaniali si applica una fascia di rispetto in classe IIIA pari a 10 m per sponda.
- All'interno dei settori perimetrati in dissesto (Ee_A , Eb_A , Em_A) e nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua con dissesti lineari (Ee_L , Eb_L , Em_L) le quote esistenti devono essere mantenute; non saranno quindi ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di relazione idraulica che escluda interferenze con i settori limitrofi.

CRITERI INDICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AUMENTO DI CARICO ANTROPICO

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 64-7417

Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.

INCREMENTO DEL CARICO ANTROPICO IN RELAZIONE ALLE POSSIBILITÀ DI RIUSO ED EVENTUALE INCREMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE PER USO RESIDENZIALE						
CLASSE DI PERICOLOSITA'	IIIb2		IIIb3		IIIb4	
TIPO DI INTERVENTO	A	P	A	P	A	P
Manutenzione ordinaria	•	•	•	•	•	•
Manutenzione straordinaria	•	•	•	•	•	•
Restauro e risanamento conservativo	• senza cambio di destinazioni d'uso	•	• senza cambio di destinazioni d'uso	•		• senza cambio di destinazioni d'uso
Adeguamento igienico funzionale	• max 25 mq	•	• max 25 mq	• max 25 mq		• max 25 mq
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento	•		•		
	Con frazionamento			• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato		
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento	•		•		
	Con frazionamento			• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato		
Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della l.r. 21/98	• no nuove unità abitative	•	• no nuove unità abitative	•		• no nuove unità abitative
Ampliamento in pianta		•		• max 20% o 200 mc, no nuove unità abitative		
Ampliamento in sopraelevazione	• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•	• solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	•		• no nuove unità abitative
Demolizione	•	•	•	•	•	•
Sostituzione edilizia		•		• con eventuali ampliamenti non superiori al 20% per un massimo di 200 mc		
Nuova costruzione		•				
Ristrutturazione urbanistica		•				
Cambio di destinazione d'uso		•		• solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6 della parte I al presente Allegato		
Cambi d'uso funzionali che non aumentano il carico antropico (ad es. box, magazzini, parcheggi, etc...)		•		•		•

A = Normativa riferita alla situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

P = Normativa riferita alla situazione successiva alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

• = Intervento ammesso